

AGRICOLTURA ED ECONOMIA VERDE

di **GIANLUCA PILLERA**

Agricoli alluvionati: aspettando Godot, nuovo rinvio per i contributi

È ancora lungo e tortuoso il cammino verso la piena operatività della riduzione di premi e contributi previdenziali per le imprese agricole operanti in alcuni territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023.

L'agevolazione, concessa dal decreto Agricoltura per i periodi di contribuzione dal 1.01.2024 al 31.12.2024, è ancora nel limbo, sospesa in attesa, comunica l'Inps, *"della valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato"*. Così, nelle more degli approfondimenti del Ministero del Lavoro per la corretta applicazione dell'agevolazione, **l'Inps differisce, per la seconda volta, il termine per il versamento della contribuzione già tariffata**, in misura piena, con l'emissione del primo e secondo trimestre 2024, in scadenza il 16.12.2024. Insomma, l'agevolazione, studiata per favorire le aziende agricole alluvionate, sembra nata proprio sotto una cattiva stella.

A introdurla, si rammenta, è stato il D.L. 15.05.2024, n. 63 (decreto Agricoltura), convertito dalla L. 12.07.2024, n. 101. L'art. 2, c. 1 del decreto prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1.01.2024 e il 31.12.2024, una riduzione della misura di premi e contributi previdenziali.

La misura di tale riduzione temporanea è pari al 68%, aliquota determinata con richiamo alla riduzione prevista, a regime, per le zone agricole svantaggiate diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati (per i quali, si ricorda, la riduzione spettante è pari al 75%).

La riduzione opera sulla contribuzione datoriale dovuta per il personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, dai datori di lavoro agricolo operanti nelle **zone agricole dei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana** colpiti dagli eventi alluvionali dal 1.05.2023. Comuni e relative circoscrizioni territoriali sono elencati nell'allegato 1 al D.L. 1.06.2023, n. 61, convertito dalla L. 31.07.2023, n. 100.

L'Inps, per le emissioni del primo e secondo trimestre 2024, ha dapprima tariffato la contribuzione previdenziale senza tenere conto delle riduzioni contributive riconosciute dal decreto Agricoltura, calcolando i contributi dovuti in misura piena e successivamente, all'approssimarsi delle scadenze, ha ritenuto opportuno, su conforme parere del Ministero del Lavoro, **differire il termine di versamento** *"al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto"*.

Con il messaggio 12.09.2024, n. 3013 il pagamento della contribuzione già tariffata con l'emissione del primo trimestre 2024 e in scadenza al 16.06.2024 è stato infatti differito al 16.12.2024, senza aggravio di sanzioni civili. Con il successivo messaggio 9.12.2024, n. 4156 il pagamento della contribuzione tariffata per il primo e secondo trimestre 2024, in scadenza il 16.12.2024, è stato differito al **17.03.2025** (senza aggravio di sanzioni civili).

Possono avvalersi della facoltà di versare i contributi dovuti per il primo e secondo trimestre 2024 entro il 17.03.2025 gli **iscritti alla Gestione contributiva agricola** (GCA) che, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai Comuni alluvionati (ossia quelli ricompresi nei territori elencati nell'allegato 1 al D.L. 1.06.2023, n. 61), hanno **trasmesso flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo e secondo trimestre 2024**, contenenti dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato attività nei territori alluvionati nel corso dei predetti trimestri. **I datori di lavoro non devono presentare nessuna domanda:** sarà infatti l'Inps a inviare loro una comunicazione mediante il servizio *"Comunicazione Bidirezionale"*, all'interno del *"Cassetto Previdenziale del Contribuente"*.

L'Inps ricorda infine che **l'omesso versamento della contribuzione** relativa al primo e secondo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17.03.2025, comporterà l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'art. 116, c. 8 e 9 L. 23.12.2000, n. 388.